

COMUNE DI CARINARO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI,
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO,
NONCHÉ CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 31/03/2015

INDICE

[ART. 1 - OGGETTO](#)

[ART. 2 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SISMICO](#)

[ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA](#)

[ART. 4 - DURATA DELLA COMMISSIONE SISMICA](#)

[ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE](#)

[ART. 6 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE SISMICA](#)

[ART. 7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE SISMICA](#)

[ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE](#)

[ART. 9 - COMPENSO DELLA COMMISSIONE SISMICA](#)

[ART. 10 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO](#)

[ART. 11- RAPPORTO TRA TITOLO ABILITATIVO E TITOLO SISMICO](#)

[ART. 12 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI](#)

[ART. 13 - PROCEDIMENTI IN CORSO RIGUARDANTI ATTIVITÀ TRASFERITE AL COMUNE](#)

[ART. 14 – MODULISTICA DA UTILIZZARSI](#)

[ART. 15 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA](#)

[ART. 16 - NORME DI RINVIO](#)

[ART. 17 – NORME ABROGATE](#)

[ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE](#)

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale n° 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle **opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna**.
2. Le linee guida per l'attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n° 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n° 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n° 1 - Articolo 4bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n° 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento.
3. In particolare al punto 2 delle Linee Guida sono elencate le attività e funzioni oggetto del trasferimento:
 - a. *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 comma 1 legge regionale n° 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
 - b. *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 comma 5 legge regionale n° 9 del 1983;*
 - c. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna" e dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 comma 10 legge regionale n° 9 del 1983;*
 - d. *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 comma 1 legge regionale n° 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
 - e. *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 comma 3 legge regionale n° 9 del 1983;*
 - f. *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 comma 3 legge regionale n° 9 del 1983;*
 - g. *effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n° 9 del 1983 - articolo 5 comma 4 legge regionale n° 9 del 1983;*
 - h. *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 comma 3 legge regionale n° 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n° 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
 - i. *ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n° 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - articolo 10 del Regolamento n° 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
 - j. *ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n° 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;*
 - k. *conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;*

Al punto 3 sono elencate invece le opere strutturali non oggetto del trasferimento:

La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4bis della vigente legge regionale n° 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili,

rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna".

Il lessico utilizzato dal legislatore introduce un'incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003), "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n° 3537 del 05/12/2003) e sono distinte in funzione della "Classe d'uso" I-II-III-IV (2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministro Infrastrutture 14/01/2008).

Analoga incertezza è riscontrabile nell'ambito della normativa sismica regionale ove opera la sola distinzione tra lavori strutturali ordinari e quelli definibili "minori" (articolo 9-bis della legge regionale n° 9 del 1983).

Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4bis, quanto segue:

1. le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n° 3 s.m.i.;
2. nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;
3. le opere "di interesse pubblico" corrispondono a:
 - quelle "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n° 3537 del 05/12/2003);
 - quelle così definite da altre specifiche norme;
 - quelle dichiarate di pubblica utilità;
4. le "opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali "Lavori minori" ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge regionale n° 9 del 1983;
5. il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (articolo 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n° 380), ai fini della verifica del superamento dei "metri 10,50 dal piano campagna", è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;
6. il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto.

Mentre al punto 4 le attività e funzioni non oggetto del trasferimento:

Il comma 1 dell'articolo 4bis della legge regionale n° 9 del 1983 precisa: "- omissis - Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile".

Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.

Art. 2 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SISMICO

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico nella sua qualità:

- rilascia l'autorizzazione sismica ai sensi e nei termini di cui all'articolo 4bis, comma 4, della legge regionale n° 9 del 1983 e trasmette la prescritta documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile;
- cura il rispetto dei termini e verifica sul buon andamento dei lavori della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica;
- rilascia il provvedimento di deposito sismico;
- rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito della valutazione della sicurezza;
- rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata e del collaudo;

- è responsabile del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n° 9 del 1983 e articolo 5, comma 4, legge regionale n° 9 del 1983.

Art. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA

1. Le Commissioni Comunali per l'Autorizzazione Sismica, da istituirsi ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 bis, della legge regionale n° 9/83 sono nominate con Decreto Sindacale ai sensi del comma 3, dell'articolo 4 bis, della legge regionale n° 9/83, è costituite da:
 - tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici (componente Senior);
 - un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'Albo, come indicato dalla legge regionale n° 9/83 e ss.mm.ii (componente Junior);
2. I componenti delle commissioni sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso l'Ufficio Tecnico, previo avviso pubblico.
3. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in UNO.
4. La Giunta Comunale con propria deliberazione, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica - può istituire un'ulteriore commissione sismica, rispetto a quanto definito al comma 3.
5. Il Presidente della commissione è nominato dal Sindaco, tra i membri designati dallo stesso con il Decreto Sindacale di nomina, in possesso dei requisiti di esperienza di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale n° 9/1983.
6. Nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa dell'Ente, la Commissione Comunale e il Responsabile del Procedimento Sismico possono essere collaborati per lo svolgimento delle attività di competenza da personale in forza all'Ufficio Tecnico (di seguito denominato Servizio Sismico Interno), nominato con decreto dirigenziale del Responsabile del Procedimento Sismico il quale, con il decreto di nomina, assegna ruoli e funzioni, che principalmente si concretizzano in attività di segreteria e collaborazione amministrativa per le attività di competenza del Responsabile del Procedimento Sismico e della Commissione Comunale.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Sismica, nel caso di non attivazione del Servizio Sismico Interno, saranno svolte dal componente Junior.
8. Il segretario di ciascuna commissione, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione Sismica e del Responsabile del Procedimento Sismico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
 - redazione dei verbali di seduta della commissione;
 - predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
 - predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
 - collaborazione con il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi.
9. La Commissione Comunale, in ossequio al comma 2, dell'articolo 4bis, della legge regionale n° 9/83, ha l'esclusivo compito di esaminare ed istruire i progetti presentati per la richiesta di autorizzazione sismica; le altre attività trasferite al Comune sono di competenza del Responsabile del Procedimento Sismico che le esplica direttamente o per il tramite del Servizio Sismico Interno o le delega con specifico provvedimento alla Commissione Comunale.
10. La Commissione Comunale è insediata per la prima riunione dal Responsabile del Procedimento Sismico e per ogni volta che questi ne ravvisi la necessità, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione.
11. La Commissione Comunale, in occasione della prima riunione e ad ogni seduta successiva, stabilisce il calendario delle riunioni per svolgere le attività di propria competenza.

12. Le riunioni devono tenersi in misura tale da rispettare la tempistica dettata dall'articolo 4bis, comma 4, della legge regionale n° 9 del 1983.
13. Delle decisioni della Commissione Comunale viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti presenti alla riunione, da accogliere in apposito registro.

Art. 4 - DURATA DELLA COMMISSIONE SISMICA

1. La Commissione resta in carica due anni dal Decreto Sindacale di nomina.
2. I componenti della Commissione non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
3. In caso di impedimento permanente, o rimozione, per qualsiasi causa, di un componente della Commissione, si procederà alla surroga dello stesso con le medesime modalità previste per la nomina iniziale della Commissione.
4. I componenti della Commissione decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni, consecutive. In tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione all'organo competente per i provvedimenti di surroga.
5. I componenti che adottano un comportamento lesivo nei confronti dell'Ente, previo riscontro, saranno segnalati all'Amministrazione, che adotterà i provvedimenti consequenziali.
6. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei due anni.

Art. 5 - INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i membri della Commissione Sismica, operano a norma del presente Regolamento, le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'articolo 63, del decreto legislativo n° 267/00. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta.
3. I Commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/00.

Art. 6 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE SISMICA

1. La Commissione Comunale svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n° 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n° 2/2011 e successivo n° 2/2012.
2. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n° 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:
 - a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
 - b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
 - e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
 - g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
 - h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE SISMICA

1. Le adunanze della Commissione Comunale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.
3. La Commissione Comunale rilascia il parere di competenza entro e non oltre il termine di cui al comma 4, dell'articolo 4bis, della legge regionale n° 9 del 1983, dalla presentazione della domanda di autorizzazione sismica; il termine al periodo precedente può essere interrotto una sola volta per richiesta di integrazioni e/o chiarimenti e riprende dal giorno di presentazione dell'integrazione.
4. I verbali della Commissione devono essere sottoscritti dal Presidente e dai membri della Commissione presenti.
5. Le sedute della Commissione Sismica si tengono presso la Casa Comunale di Carinaro, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).
2. Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, del D.P.R. n° 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.
3. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
4. Il versamento è effettuato ai sensi di quanto indicato nella D.G.R.C. n° 316/2012 e con le modalità definite dal comma 6, dell'articolo 4 bis della legge regionale n° 9/1983, così modificato dall'articolo 1, comma 237, della legge regionale n° 16/2014: *“Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8, dell'articolo 2, da versarsi direttamente a loro favore”*.

Art. 9 - COMPENSO DELLA COMMISSIONE SISMICA

1. Alla Componente Tecnica della Commissione Comunale è assegnato un compenso annuale complessivo, per le attività di propria competenza, pari al 70% (settanta per cento) delle risorse finanziarie introitate dal Comune di Carinaro ai sensi del comma 6, dell' articolo 4 bis, della legge regionale n° 9 del 1983 e suddiviso equamente tra i membri della medesima Commissione.
2. Il restante 30% (trenta per cento) rimane nella disponibilità del Comune di Carinaro. Tale quota è assegnata al Servizio Sismico Interno e suddivisa tra il personale componente, con determinazione del Responsabile del Procedimento Sismico, proporzionalmente ai ruoli ricoperti.
3. Il compenso ai componenti la Commissione Comunale e all'eventuale Servizio Sismico Interno viene erogato, previa determinazione del Responsabile del Procedimento Sismico, entro i successivi tre mesi dalla data di ricognizione a consuntivo, effettuata dallo stesso Responsabile del Procedimento Sismico, delle pratiche esaminate nell'anno precedente, che deve avvenire annualmente entro il 31 gennaio.

Art. 10 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO

1. Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti delle autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a. il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n° 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n° 02/2011e n°2/2012), direttamente presso il Comune di Carinaro. Alla domanda dovrà necessariamente allegare tutta la documentazione, sia amministrativa (corredata da bolli) che tecnica, in duplice originale;
- b. con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Servizio Sismico dell'Ufficio Tecnico avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di cui al comma 4, dell'articolo 4bis, della legge regionale n° 9 del 1983;
- c. la Commissione Comunale a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) trasmesse dal Responsabile del Procedimento Sismico, o dall'eventuale Servizio Sismico Interno, fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie delle pratiche trasmesse ed emettere il parere di competenza entro il termine di cui al comma 4, dell'articolo 4bis, della legge regionale n° 9 del 1983, dalla data di presentazione della denuncia;
- d. a seguito di esame della documentazione, la Commissione Comunale può richiedere, per il tramite del Responsabile del Procedimento Sismico, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Comunale comunica al Responsabile del Procedimento Sismico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e. la Commissione Comunale nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
 - l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- f. la Commissione Comunale, espresso il parere di competenza trasmette le pratiche al Responsabile del Procedimento Sismico che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- g. in caso di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di "autorizzazione sismica" rilasciato è corredato dalla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata;
- h. in caso di esito negativo, il provvedimento di diniego è corredato dal parere motivato della Commissione Comunale.

Art. 11- RAPPORTO TRA TITOLO ABILITATIVO E TITOLO SISMICO

1. La legge regionale n° 9/1983 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento n° 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico, presentato ai fini edilizi, e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.
2. A tal fine il committente può presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e del titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica; in quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale i progettisti architettonico e

strutturale attestano la corrispondenza tra il progetto architettonico allegato all'istanza di autorizzazione sismica e quello allegato all'istanza di P. di C.

3. In mancanza, la Commissione chiederà in visione all'Ufficio Urbanistico la pratica edilizia presentata.

Art. 12 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla legge regionale n° 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10.
2. Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:
 - se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale.
 - se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA o DIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

Art. 13 - PROCEDIMENTI IN CORSO RIGUARDANTI ATTIVITÀ TRASFERITE AL COMUNE

1. I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, deterrente dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC n° 42 del 09/07/2012 della deliberazione di Giunta Regionale n° 317 del 28/06/2012, e dunque dal 24/07/2012, e cioè quando:
 - sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
 - sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante.
2. I procedimenti in corso attinenti le attività oggetto di trasferimento al Comune dovranno essere completati presso il Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli precedenti.

Art. 14 - MODULISTICA DA UTILIZZARSI

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Procedimento Sismico del Comune di Carinaro si avvarrà della modulistica prevista dall'articolo 13 del regolamento regionale n° 4/2010 e ss.mm.ii.

Art. 15 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

1. La legge regionale n° 9/83 ed il successivo regolamento regionale n° 4/10, successivamente integrato con i regolamenti n°2/2011 e n°2/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.
2. L'articolo 103, comma 1, del D.P.R. n° 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'articolo 96, del D.P.R. n° 380) all'Ufficio Tecnico del Comune di Carinaro.

3. Resta, dunque, in capo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di Autorizzazione Sismica.
4. È del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n° 9/1983 e ss.mm.ii. e degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento regionale n° 4/2010 e ss.mm.ii.
5. Il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione.
6. Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera, relativa all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto dello stesso responsabile.
7. Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al competente servizio tecnico comunale.
8. I tecnici incaricati dal Comune di Carinaro per svolgere le attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, con il supporto del Comando dei Vigili Urbani e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, della legge regionale n° 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:
 - accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento sismico, comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3, della legge regionale n° 9/1983;
 - verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato al provvedimento sismico ed i lavori realizzati.
9. A seguito delle verifiche di cui sopra è data facoltà, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica -, di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:
 - compilare processo verbale assegnando un termine congruo per la regolarizzazione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
 - compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (articolo 96, del D.P.R. n° 380/01);
 - compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni);

Art. 16 - NORME DI RINVIO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 17 – NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti approvate dal Comune di Carinaro.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte degli organi competenti.